

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-432 del 01/03/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa individuale SUZZI ENEA con sede legale in Cesena, Via Sorrivoli n. 6144. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di molitura cereali sito in Comune di Cesena, Via Sorrivoli n.6144.
Proposta	n. PDET-AMB-2016-434 del 01/03/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di FORLI'-CESENA
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno uno MARZO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di FORLI'-CESENA, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. Impresa individuale SUZZI ENEA con sede legale in Cesena, Via Sorrivoli n. 6144. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di molitura cereali sito in Comune di Cesena, Via Sorrivoli n.6144.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpa a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale";
- D.G.R. n.2236 del 28 dicembre 2009 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- L. 26 ottobre 1995, n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 06/10/2015, acquisita al Prot. Unione 38570, e dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 07/10/2015 al Prot. Prov.le 86810, dall'Impresa Individuale **SUZZI ENEA**, nella persona del Titolare, con sede legale in Cesena, Via Sorrivoli n. 6144, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di molitura cereali sito in Comune di Cesena, Via Sorrivoli n. 6144, comprensiva di:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche, ai sensi dell'art.124 del D.Lgs. 152/06- Parte Terza e s.m.i.;
- domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per la seguente attività di cui all'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i.:
 - 20. "*Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g*";
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'Ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 29/10/2015 Prot. Unione 42418, acquisita al Prot. Prov.le 93281, formulata dal SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. con contestuale richiesta integrazioni;

Atteso che in data 27/11/2015 la Ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio le integrazioni richieste, acquisite al Prot. Unione 47556 ed al Prot. Prov.le 102106 del 01/12/2015;

Dato atto che, sulla base delle integrazioni richieste, la Ditta ha presentato istanza anche per il rilascio del seguente titolo abilitativo:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche;

Preso atto che, in merito all'impatto acustico, con nota Prot. Com.le 89178/63 del 16/10/2015, acquisita al Prot. Prov.le 90564 del 20/10/2015, il Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena ha comunicato quanto segue: *“Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, pratica AUA n. 129/AUA/2015, in cui è stata allegata una Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà redatta dal T.C.A. Marina Biguzzi e datata 16 settembre 2015 ove si dichiara il rispetto dei valori limite differenziali di immissione e i valori limite assoluti di immissione previsti dal DPCM 14/11/1997, si prende atto di tale dichiarazione in merito all'impatto acustico”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite, dai responsabili del sottoelencati procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche - acquisite in data 16/12/2015;
- adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - acquisite in data 11/02/2015;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in corpi idrici superficiali: Atto Prot. Com.le 108684/338 del 10/12/2015 a firma del Dirigente del Settore Tutela Ambiente e Territorio del Comune di Cesena avente ad oggetto *“BENESTARE N. 13736 del 10/12/2015 per lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali”* - corredato di apposita planimetria di riferimento, acquisito al Prot. Prov.le 104785 del 11/12/2015;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate in ALLEGATO A, ALLEGATO B, “ALLEGATO C e relativa planimetria”, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Precisato che il presente provvedimento sostituisce, i seguenti titoli abilitativi, già rilasciati alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera n. 8 del 15/01/04 prot. n. 53191/02 del Dirigente del Servizio Risorse idriche, atmosferiche e smaltimento rifiuti della Provincia di Forlì-Cesena;
- autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche ai sensi dell'art. 124 comma 8) del D.Lgs. 152/06 – Parte Terza e s.m.i., rilasciata dalla Provincia di Forlì-Cesena con atto n. 40 del 30/01/2012 Prot. n. 9011/2012;

Ritenuto, sulla base delle istruttorie agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore dell'Impresa Individuale **SUZZI ENEA**, che sarà rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Claudia Casadei, Federica Milandri e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di **adottare**, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, l'**Autorizzazione Unica Ambientale** a favore dell'Impresa Individuale **SUZZI ENEA** (P.IVA 02350690406), con sede legale in Cesena, Via Sorrivoli n. 6144, **per lo stabilimento di molitura cereali sito in Comune di Cesena, Via Sorrivoli n. 6144.**
2. Il presente atto **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue industriali assimilate alle domestiche;**
 - **adesione all'autorizzazione di carattere generale per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 comma 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;**
 - **autorizzazione allo scarico in corpi idrici superficiali di acque reflue domestiche;**
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute in **ALLEGATO A, ALLEGATO B e ALLEGATO C e relativa planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 59/2013.
6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Cesena ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

9. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Cristina Baldelli, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Claudia Casadei, Federica Milandri, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa e al Comune di Cesena per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE**PREMESSA**

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di mulino per la lavorazione del grano, richiede il rinnovo di autorizzazione allo scarico n. 40 del 30/01/2012 Prot. Prov. n. 9011/2012, rispetto alla quale non sono intervenute modifiche;
- Le acque reflue sopraccitate, derivanti dalla macchina lava grano, di esigua quantità, prima dello scarico finale nel corpo recettore, vengono preventivamente trattate in un dissabbiatore avente un volume totale di 0,64 mc;
- Alla luce del tipo di lavorazione svolta, (lavorazione grano) le caratteristiche di tali lavorazioni evidenziano un accumulo di sostanze solide nello scarico, pertanto i reflui, prima di essere scaricati nel corpo recettore, dovranno essere preventivamente trattati con idonei impianti di sedimentazione;
- I sistemi di trattamento previsti pur non rientrando fra le soluzioni impiantistiche relative alle acque reflue domestiche derivanti da insediamenti, installazioni ed edifici isolati con recapito diverso dalla rete fognaria, indicate nella Tabella B della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053, risultano comunque adeguati in relazione alla qualità del refluo da trattare;
- Le acque reflue, oggetto del presente provvedimento, sono assimilate ad acque reflue domestiche in base a quanto previsto dal D.Lgs. 152/2006 art. 101, comma 7 lettera c);
- Trattandosi di scarico di acque reflue industriali assimilate alle domestiche di potenzialità inferiore a 50 a.e., lo stesso non è soggetto al rispetto dei limiti fissati dalla Tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053;
- Lo scarico recapita in fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Rispetto al parere favorevole, con prescrizioni, espresso da Arpa in data 14/10/1999 PGFC ARPA 1817/99, acquisito dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov.le n. 46576 del 26/06/2003, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione n. 79 del 24/02/2004 Prot. n. 14487/2004 precedentemente in possesso in possesso della Ditta e regolarmente rinnovata, ad oggi non sono intervenute modifiche;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica, Planimetria della rete fognaria e Schede tecniche dei sistemi di trattamento installati acquisiti agli atti della Provincia di Forlì-Cesena in data 25/06/2003 Prot. Prov.le n. 46576/2003.

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Sorrivoli, 6144 – Fraz. Saiano - Cesena
Destinazione dell'insediamento	Mulino per la lavorazione del grano
Classificazione degli scarichi	Acque reflue industriali assimilate alle domestiche
Sistemi di trattamento	Dissabbiatore avente un volume totale di 0,64 mc

prima dello scarico	
Corpo Recettore	Fosso interpodereale afferente al Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

- 1) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto d'ispezione terminale posto subito a monte del punto di immissione in acque superficiali, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i..
- 2) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 3) Dovrà essere eseguita idonea e periodica manutenzione al pozzetto dissabbiatore al fine di evitare un accumulo di fanghi nella vasca di dissabbiatura che diminuisca il volume di sedimentazione, I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 4) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 5) Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae nel caso di verifiche impreviste tecniche che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera con atto n. 8 del 15/01/04, prot. n. 53191/02, ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 203/88. Con l'istanza di AUA l'Azienda chiede di ricomprendere in tale autorizzazione anche il titolo abilitativo "domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale" ai sensi dell'art. 272 comma 3 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., per l'attività di cui al punto 20. "*Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g*" dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Dall'esame dei contenuti riportati nella documentazione presentata dal gestore non emergono motivi per negare l'adesione all'autorizzazione di carattere generale richiesta.

PRESCRIZIONI

- A) SUZZI ENEA è **autorizzata**, ai sensi dell'art. 272 comma 3 del DLgs 152/06 s.m.i., **a svolgere** negli impianti ubicati in Comune di Cesena (FC), località Saiano, Via Sorrivoli n. 6144, **l'attività in deroga** di cui al punto 20. "*Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g*" dell'Allegato 1B alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., **nel rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni previsti dall'Allegato 3a** "*Prescrizioni generali per le attività in deroga di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06*" e dell'Allegato 4.20. "*Molitura cereali con produzione non superiore a 1500 kg/g*" (prescrizioni specifiche per tipo di attività) di cui alla D.G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e successive modifiche ed integrazioni.
- B) Devono essere rispettate le quantità e le tipologie di materie prime ed ausiliarie impiegate nel ciclo di lavorazione, indicate nella domanda di adesione all'autorizzazione di carattere generale presentata, ed i limiti e le prescrizioni indicati nei criteri tecnici per l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera fissati dalla Regione Emilia Romagna nella D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.
- C) Per quanto non espressamente citato nel presente atto si deve fare riferimento a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i. e dalla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE

PREMESSA

Esaminata la domanda pervenuta al Comune di Cesena il 06/10/2015 (PGN 85691 del 07/10/2015) intesa ad ottenere l'Autorizzazione Unica Ambientale per lo scarico di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento ubicato nel Comune di Cesena in VIA SORRIVOLI n. 6140/6144

Visti:

- il vigente “Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura” approvato con Del. C.C. n. 132 del 22/12/2014;
- il Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 9 giugno 2003 e successive modificazioni e aggiunte ed in particolare i limiti di accettabilità previsti dalle tabelle ad esse allegate;
- il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;

CARATTERISTICHE

Titolare dello scarico	SUZZI ENEA MOLINO
Ubicazione insediamento	VIA SORRIVOLI n. 6140/6144
Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche
Ricettore dello scarico	SUBIRRIGAZIONE
Dimensionamento impianto	5 Abitanti Equivalenti
Impianto di trattamento	FOSSA IMHOFF DA 5 P. E IMPIANTO DI SUBIRRIGAZIONE DA 5 P.

PRESCRIZIONI PER ALLACCIAMENTO non in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento indicato in premessa con un sistema complessivamente dimensionato per 5 abitanti equivalenti costituito da FOSSA IMHOFF DA 5 P. E IMPIANTO DI SUBIRRIGAZIONE DA 5 P.

L'immissione avviene in subirrigazione con le seguenti prescrizioni:

1. la realizzazione delle opere interne dovrà avvenire in esecuzione del progetto allegato alla domanda prodotta in data 06/10/2015;
2. le date di inizio e fine lavori riguardanti la realizzazione della rete fognaria ricadente in area privata, dovranno essere tempestivamente comunicate al Comune di Cesena – Settore Tutela Ambiente e Territorio al fine di permettere, in qualsiasi momento, il sopralluogo di verifica ed accertamento;

3. i lavori dovranno essere terminati entro i tempi riportate all'Art. 9 del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" del Comune di Cesena. Ad avvenuta ultimazione dei lavori il Titolare dello scarico consegna al Comune di Cesena la dichiarazione di conformità delle opere eseguite e redatta dal tecnico incaricato, allegando il relativo disegno dello stato di fatto delle reti fognarie interne, dell'allacciamento eseguito e delle schede tecniche qualora modificati rispetto a quelle presentate in fase di progetto;

PRESCRIZIONI PER ATTIVAZIONE DELLO SCARICO:

1. entro 30 giorni dalla presentazione della conformità, il presente "Benestare allo scarico" in acque superficiali si considera tacitamente confermato se non si rilevano difformità evidenziate da accertamenti svolti a campione e comunicate al Titolare dello scarico unitamente alle prescrizioni e alla tempistica per l'adeguamento, pena la decadenza del benestare allo scarico;
2. con la presente si rilascia benestare anche allo scarico delle acque meteoriche nei fossi poderali;
3. il Titolare dello scarico deve:
 - effettuare un'adeguata e costante gestione e manutenzione della rete fognante e dei relativi impianti con idonei interventi ed attrezzature. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi, che dovranno essere effettuati con cadenza massima annuale, dovranno essere conservati presso la sede dell'azienda a disposizione degli organi di vigilanza;
 - osservare le norme del "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura" che qui si intendono tutte richiamate;
 - adottare tutte le misure necessarie per evitare un aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento e tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel corpo recettore onde impedire esalazioni moleste e sviluppo di insetti;
 - notificare al Comune ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi modifica che interferisca sullo scarico.
4. il verificarsi di eventuali malfunzionamenti della rete fognaria per cause riconducibili alla mancata applicazione delle norme tecniche contenute nel "Regolamento per gli scarichi di acque in fognatura di tipo bianca e di acque reflue domestiche non in fognatura", non potranno in alcun modo essere addebitati alla responsabilità del Comune.

Per tutto quanto non previsto nel presente provvedimento troveranno applicazione le norme generali, Regionali, Comunali.

Il Comune di Cesena si riserva di disporre, in qualsiasi momento:

- a) ispezioni e verifiche all'impianto interno di fognatura;
- b) la revoca del presente atto per violazione delle norme vigenti o delle prescrizioni impartite, qualora le ispezioni dell'organo di controllo accertino il mancato rispetto dei parametri di Legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.